



STATUTO

ARTICOLO 1 – (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile (nel seguito “C.C.”) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel seguito “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, nonché della normativa regionale vigente, un’associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: “**Frontiera Sud APS**”, da ora in avanti denominata “**Associazione**”.

L’Associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (nel seguito, “ETS”) nelle modalità previste dalla Legge.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Baronissi (SA), alla via Sandro Pertini,

39. Il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L’Associazione potrà istituire, su delibera dell’Organo di Amministrazione (nel seguito “Consiglio Direttivo”), uffici e sedi operative altrove.

L’Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – (Principi ispiratori, finalità e attività)

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi, una o più delle attività di interesse generale

di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

L’Associazione è di ispirazione laica e apartitica, non ha scopo di lucro, anche indiretto e si attiene ai seguenti principi: democraticità, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, trasparenza amministrativa e fiscale ed elettività della cariche associative.





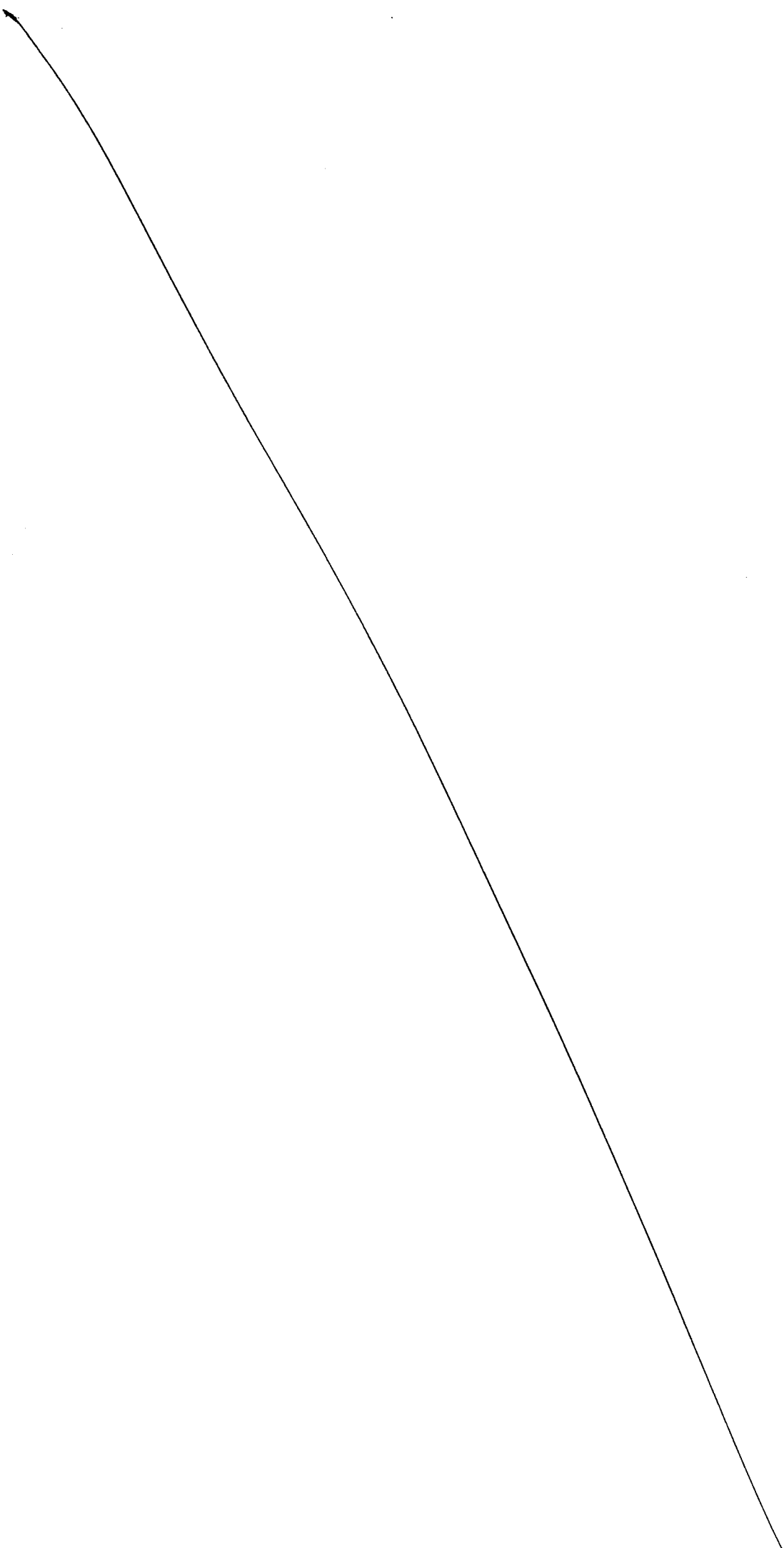
L'Associazione promuove attività di ricerca e innovazione sociale sul tema delle migrazioni e dei suoi effetti a livello locale tanto quanto transnazionale. Tema di interesse generale prevalente dell'Associazione è dunque l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti. L'Associazione considera il concetto di frontiera come spazio di interscambio politico e culturale, come sito di produzione di saperi e pratiche sociali innovative e lo promuove come possibile modello di convivenza sociale e di sviluppo territoriale. L'Associazione ha il centro della sua attività nei contesti della frontiera Sud-Europea e in particolare nell'Italia Meridionale. Allo stesso tempo è aperta a una dimensione nazionale e transnazionale, focalizzando la propria attività sui contesti di frontiera frutto dei processi sociali, sia contemporanei che di lunga durata, attivi lungo la direttrice migratoria nazionale e globale Sud-Nord e Nord-Sud. L'attività programmatica dell'Associazione si svolge lungo tre assi principali: a) analisi sociale, b) interventi innovativi nel campo delle migrazioni, c) attivismo e *advocacy*.

a) Analisi sociale

Gli ambiti di interesse generale in cui opera l'Associazione, rispetto al punto in esame, sono la formazione universitaria e post-universitaria e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione si pone come un ponte tra il sapere accademico e gli organismi istituzionali locali, nazionali e sovranazionali, le imprese, le parti sociali e il mondo dell'attivismo nell'ambito dell'attività di ricerca e intervento sul fenomeno migratorio nella sua dimensione locale, nazionale e globale.

L'Associazione mira a formare un network transnazionale di esperti, provenienti dal mondo accademico e della società civile, nel campo delle migrazioni e dell'inclusione sociale. In tal senso, l'Associazione si propone come centro studi e ricerca per la





formazione, la valutazione e la comparazione delle politiche di gestione del fenomeno migratorio, così come degli effetti delle migrazioni nei contesti di partenza, transito e arrivo a livello locale, nazionale e sovranazionale.

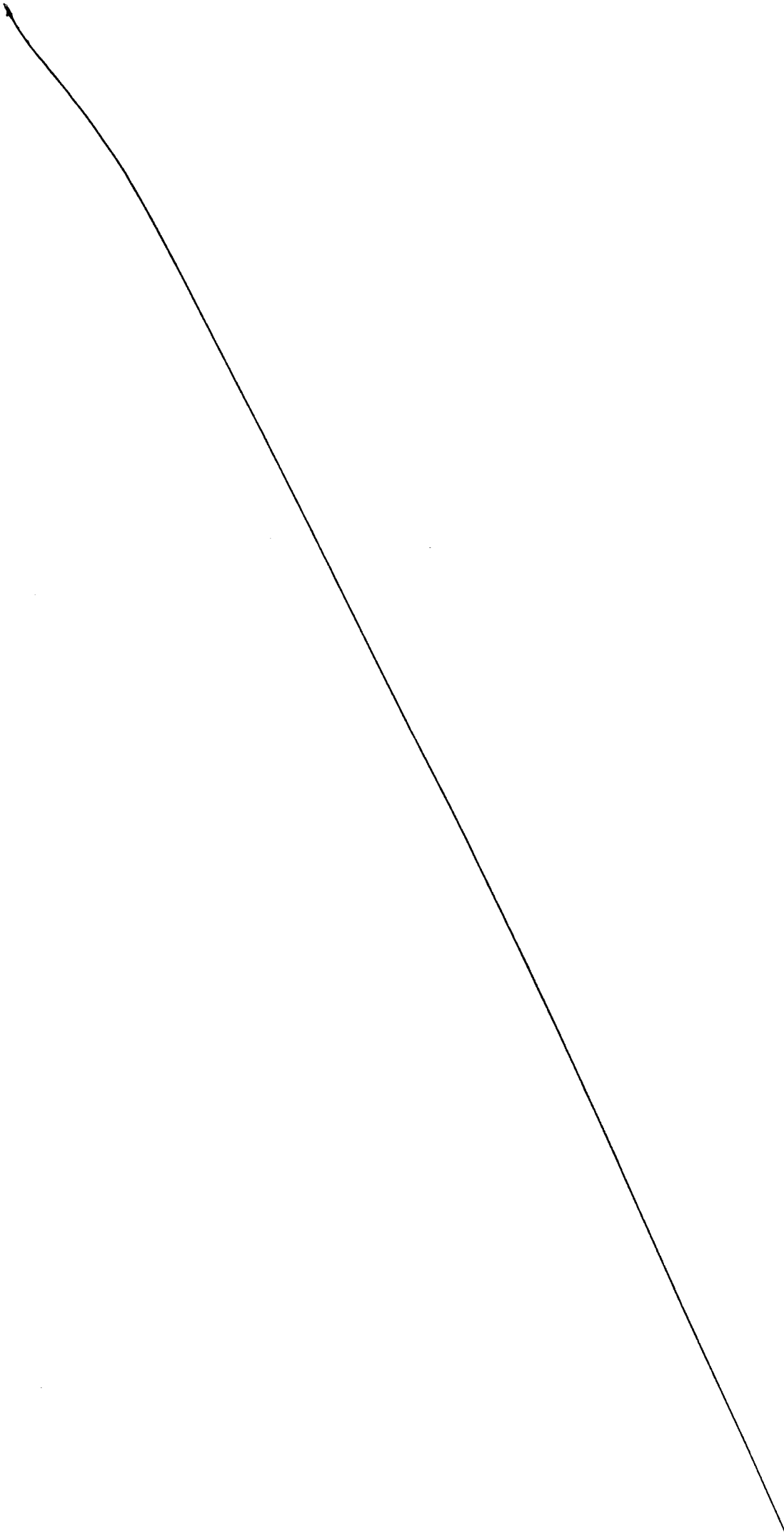
Allo stesso tempo l'Associazione si propone come *Hub* territoriale per agevolare lo scambio tra realtà virtuose operanti nell'ambito delle migrazioni. Si promuove nello specifico un focus sulle mobilità a Sud e da Sud per lavorare la cosiddetta "questione meridionale" alla luce della contemporaneità.

b) Innovazione sociale

L'Associazione mira alla progettazione e all'implementazione di interventi sociali volti a produrre impatto sia sulla popolazione migrante che su quella locale.

L'Associazione propone una visione di sviluppo territoriale integrato configurando il fenomeno migratorio come un vettore di crescita sociale, culturale ed economica. In tal senso l'Associazione promuove pratiche innovative nel rapporto tra migrazioni e ambiente (fisico e culturale), come chiave per recuperare o rigenerare contesti degradati, abbandonati o in situazione di forte disagio sociale. Con particolare riferimento al contesto italiano, l'Associazione promuove l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, che coinvolgono migranti e locali, al fine di contrastare l'emigrazione (in particolare dal Sud Italia), la desertificazione sociale e lo spopolamento dei territori; promuove, altresì, percorsi di formazione a enti pubblici e privati nel campo delle migrazioni, dell'intercultura e della mediazione linguistico-culturale.

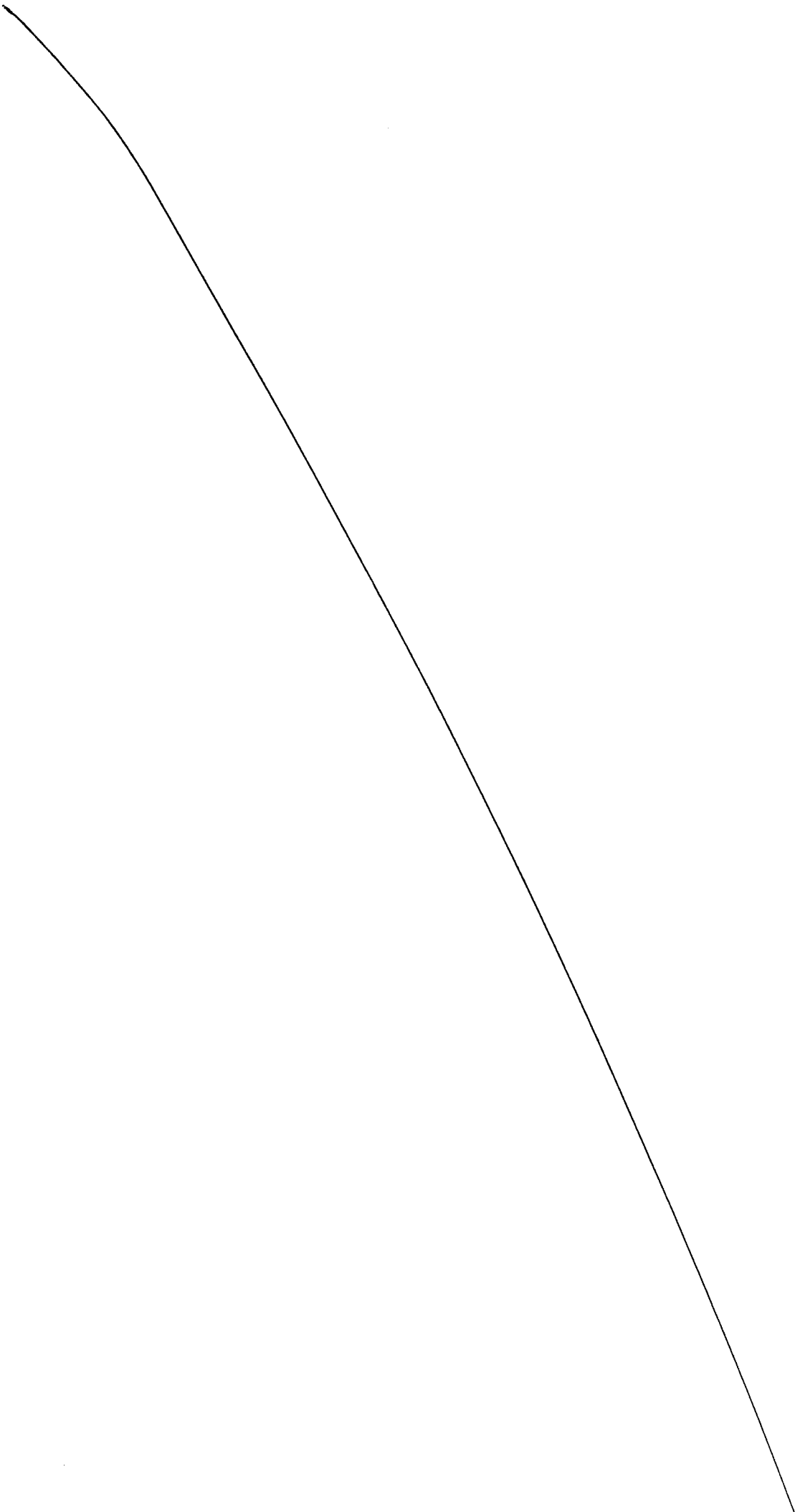
In congruenza ai fini associativi, l'Associazione promuove il diritto all'abitare, all'educazione, ai documenti, al lavoro, alla libertà religiosa e alla salute psicofisica della popolazione migrante. In tal senso l'Associazione opera per l'implementazione di pratiche volte a promuovere uno sviluppo armonico della componente migrante





nei contesti locali. L'Associazione agisce sui processi costitutivi dell'esperienza migratoria, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – lavoro, educazione, sanità, *status* legale. Inoltre, l'Associazione promuove percorsi di inclusione sociale attraverso l'arte, la cultura, lo sport.

L'Associazione, inoltre, può svolgere attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile. Attività fondante dell'Associazione è il contrasto ai fenomeni di violenza e sfruttamento nelle migrazioni: dal caporalato, alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento della prostituzione, con particolare attenzione alla dimensione di genere e alle categorie vulnerabili nelle migrazioni. L'Associazione si impegna ad agire sulle migrazioni forzate operando sia nei contesti di origine che in quelli di arrivo, al fine di tutelare la sicurezza sociale, l'incolumità, il percorso legale e le aspirazioni dei soggetti coinvolti. L'Associazione promuove azioni volte a favorire una piena partecipazione alla cittadinanza dei "nuovi italiani" figli di migranti. Opera quindi nei contesti educativi per formare nuove generazioni consapevoli della centralità della multiculturalità nella società contemporanea, così come nella progettazione e implementazione di

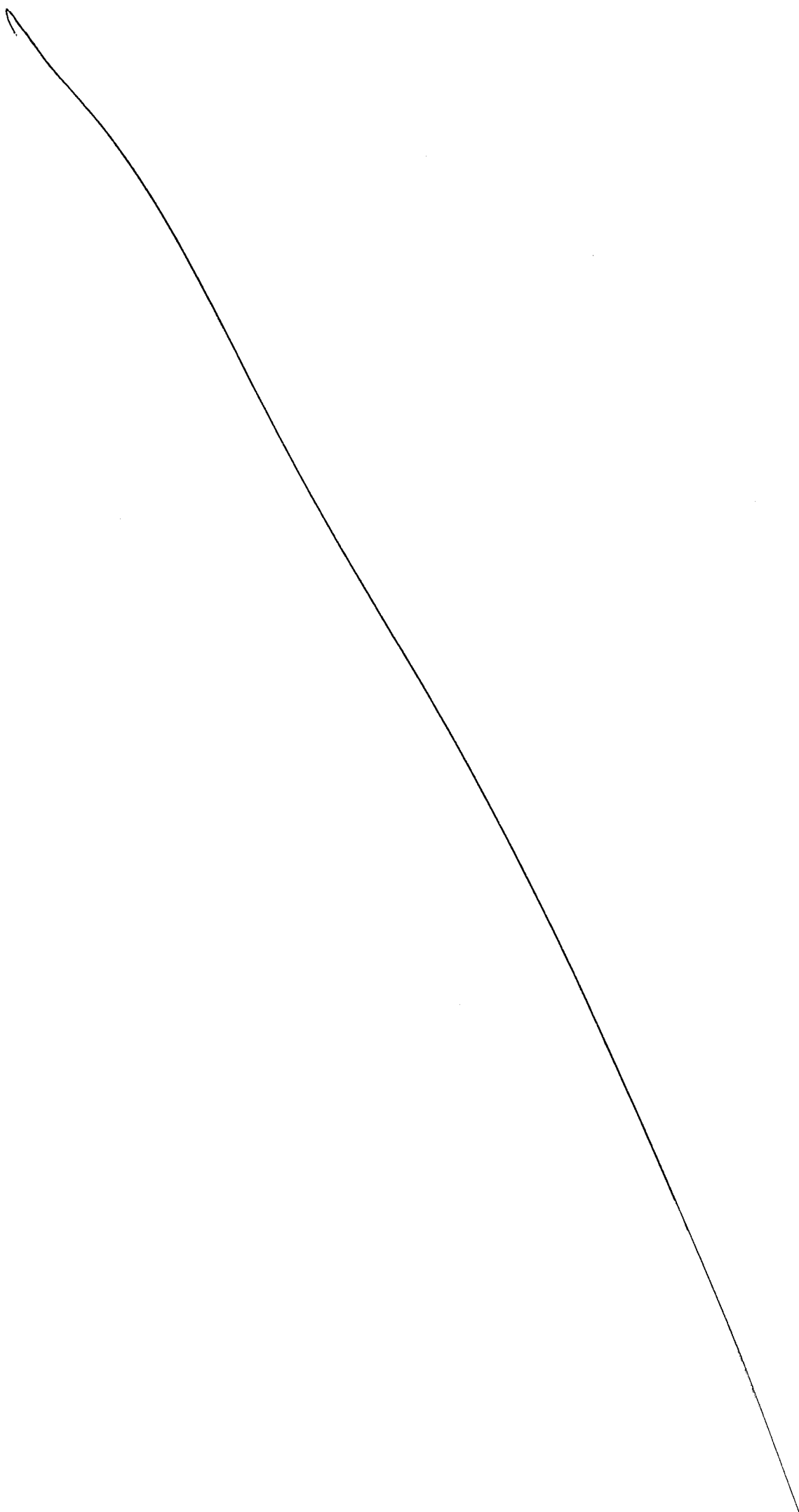


interventi volti a favorire l'inclusione sociale e a combattere povertà educativa, fenomeni di emarginazione e disagio psicosociale.

L'Associazione si impegna inoltre a promuovere eventi e festival in aderenza con le finalità perseguite, così da favorire il protagonismo sociale dei migranti e delle diaspore sia nei contesti di residenza che in quelli di origine.

c) *Advocacy*

L'Associazione si impegna a promuovere una società antirazzista e a contrastare le forme di violenza xenofoba così come ogni forma di discriminazione di genere o orientamento sessuale. L'Associazione sostiene i diritti delle minoranze e promuove una società aperta e multiculturale. Attraverso le forme previste dalla legge l'Associazione si impegna a suggerire e a promuovere, presso le Autorità competenti, idee per l'implementazione di riforme del sistema migratorio europeo, sostiene il diritto alle migrazioni così come quello al rimanere, promuove canali di mobilità legali e si impegna a contrastare il traffico di esseri umani lungo la frontiera Euro-Africana (sia terrestre che marittima). A tal fine l'Associazione da un lato opera attraverso le forme dell'attivismo civile, della divulgazione e della formazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle migrazioni e dell'inclusione sociale e dall'altro promuove campagne di *advocacy* per agire sulle istituzioni a livello locale, nazionale e sovranazionale. L'Associazione opera inoltre per favorire una più equa distribuzione delle risorse (economiche, politiche e culturali) tra Nord e Sud a livello tanto nazionale quanto sovranazionale. Partendo dal fenomeno migratorio, che coinvolge sia la popolazione locale che quella straniera, l'Associazione promuove attività di divulgazione, di analisi e *advocacy* sul rapporto Nord-Sud globale così come sulla questione meridionale. A questo proposito, l'Associazione promuove l'organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse





sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della

legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività

diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste

ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro

individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7

del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e

contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

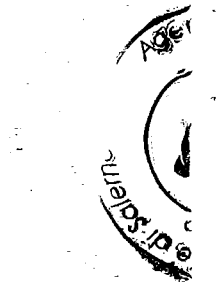
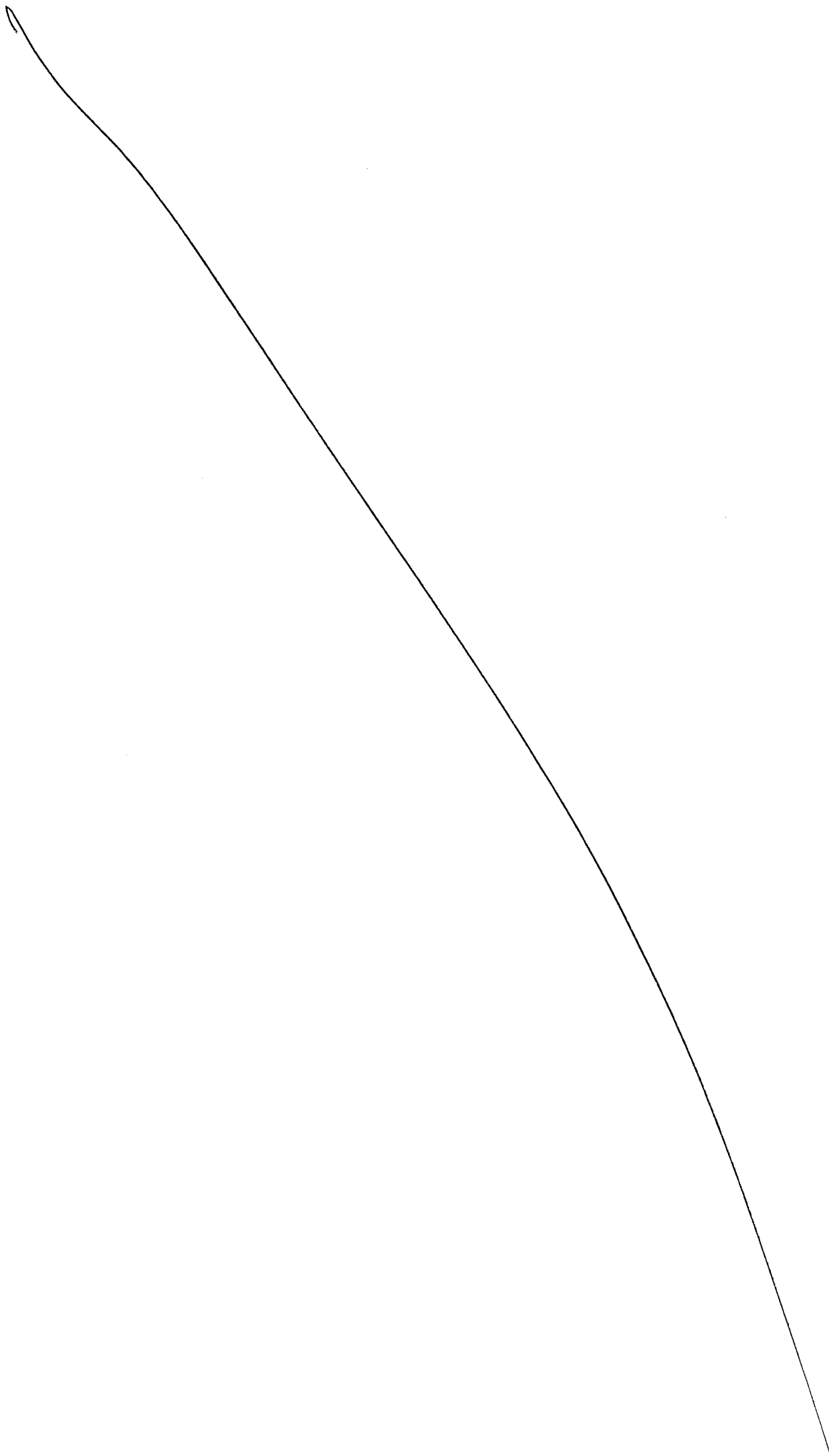
ARTICOLO 3 – (Associati)

Il numero degli associati (nel seguito anche “Soci”) è illimitato e, in ogni caso, non può essere mai inferiore o superiore ai limiti stabiliti dalla Legge.

All'Associazione possono aderire persone fisiche, altri enti del Terzo settore o altre formazioni collettive, con o senza personalità giuridica, senza scopo di lucro, che intendono concorrere alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione.

Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi disciplinati dal successivo articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, attraverso l'introduzione di criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

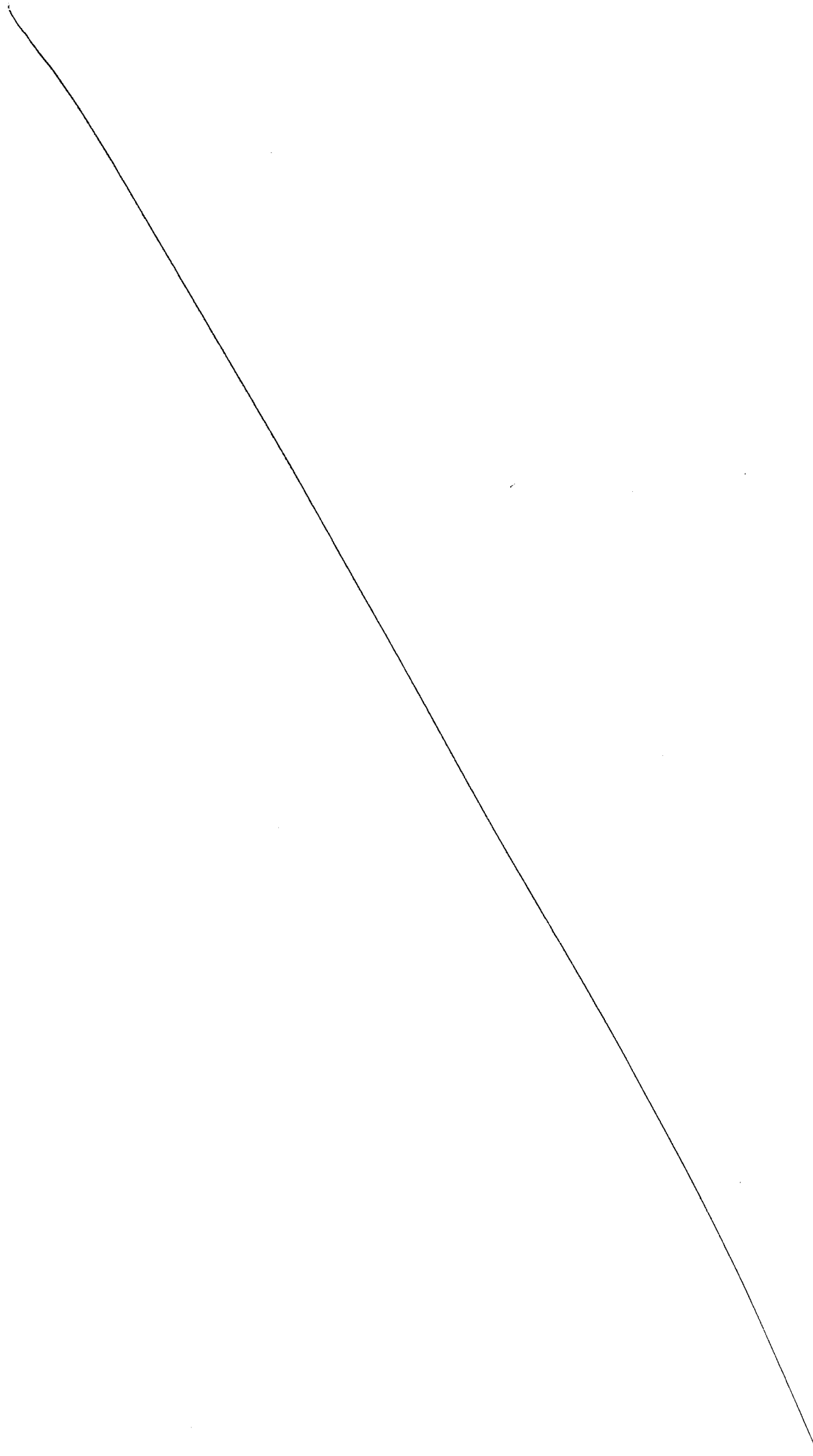
È auspicabile che i soggetti che intendono aderire all'Associazione abbiano maturato un'esperienza significativa nel campo delle migrazioni a livello accademico o della società civile oppure condividano i temi e le finalità perseguite dalla stessa.

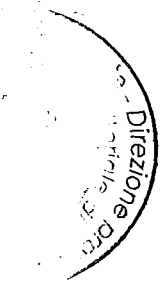




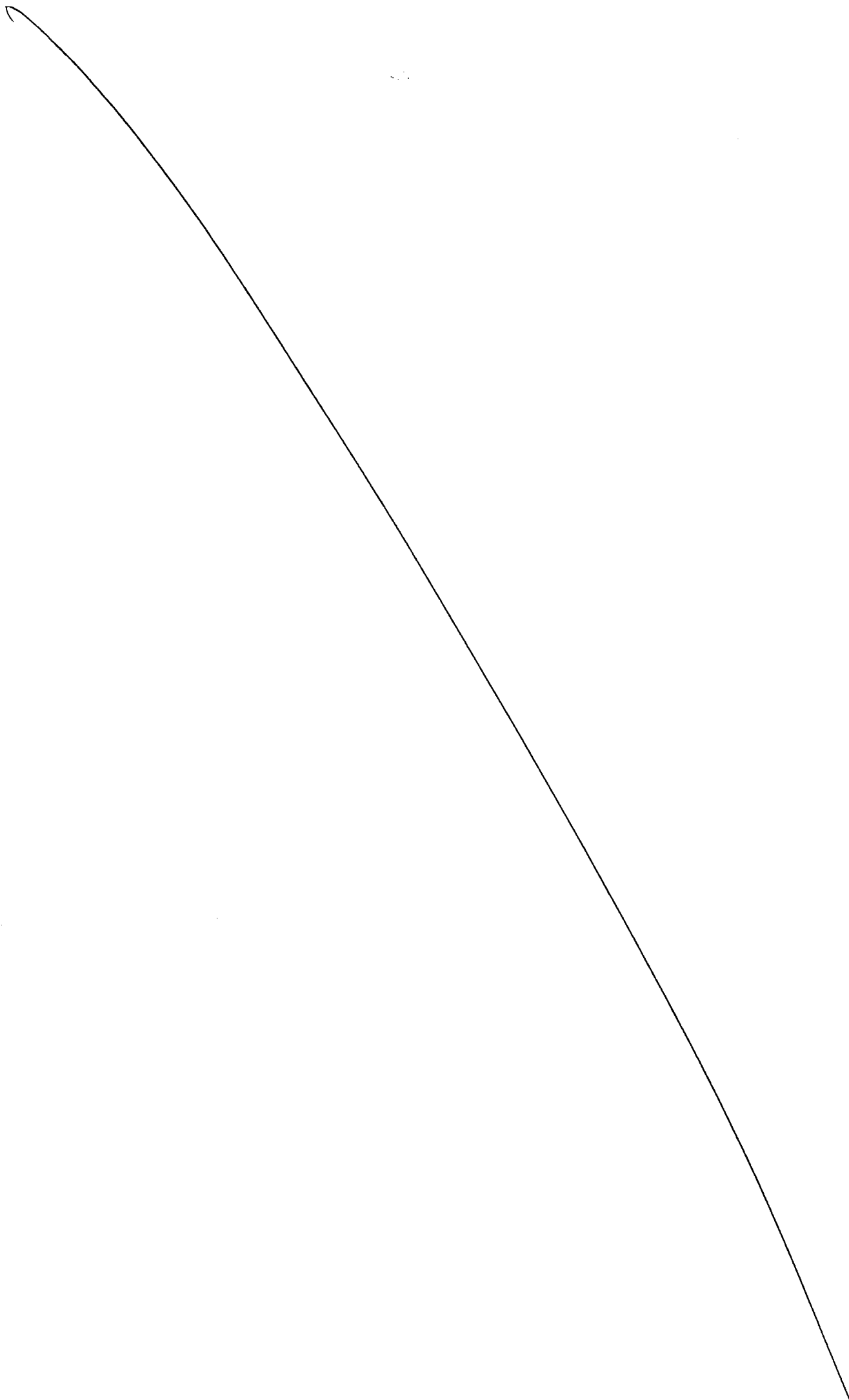
	Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo	
	una richiesta di adesione contenente:	
	• l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;	
	• la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, nonché presa visione dell'informativa in tema di <i>privacy</i>, di consentire il trattamento dei dati personali;	
	• il dettaglio delle esperienze maturate nel campo delle migrazioni a livello accademico o della società civile, ove presenti ovvero in caso di nessuna esperienza in tale campo, una lettera di presentazione recante le motivazioni che lo inducono a chiedere l'associazione.	
	In caso di richiesta di adesione proveniente da un altro ente del Terzo settore o da altre formazioni collettive, con o senza personalità giuridica, senza scopo di lucro, la domanda deve contenere oltre agli elementi sopra menzionati, anche:	
	• un'adeguata presentazione;	
	• una copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.	
	In tal caso, l'ente del Terzo settore o l'altra formazione collettiva, con o senza personalità giuridica, senza scopo di lucro, richiedente deve essere rappresentata dal legale rappresentante <i>pro-tempore</i> o dal soggetto da questi delegato, munito dei necessari poteri a tal fine.	
	Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.	

ade
m
no
file d/s





		
	Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha	
	proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva	
	convocazione.	
	Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è stata	
	accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che	
hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e il presente Statuto sono denominati "soci		
fondatori". Inoltre l'Assemblea può riconoscere lo <i>status</i> di "socio sostenitore" alle		
persone, che condividendo le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, intendono		
contribuire solo economicamente alle sue attività. I soci sostenitori possono		
partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.		
Infine, l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può riconoscere lo		
<i>status</i> di "socio onorario" alle persone che hanno reso particolari e significativi servizi		
all'Associazione, alle persone fisiche e giuridiche che prestano prestazioni		
professionali gratuite o che effettuano donazioni o lasciti all'Associazione.		
ARTICOLO 4 – (Diritti e obblighi degli associati)		
Gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento. Essi hanno il diritto di:		
• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;		
• partecipare all'Assemblea;		
• votare le deliberazioni assembleari, personalmente o per delega;		
• essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento e la		
gestione, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto;		



- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, nei tempi e nei modi concordati;
- versare la quota associativa, ove prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. L'inosservanza di tale obbligo costituisce motivo di esclusione dell'associato.

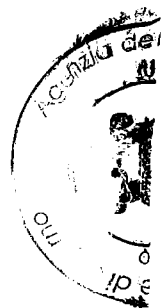
ARTICOLO 5 – (Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare, in forma scritta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni





dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 – (Organi dell'Associazione)

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione: l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Sono organi di controllo e di garanzia: l'Organo di Controllo e il Revisore Legale, nominati qualora dovessero ricorrere le condizioni previste dalla legge.

Sono cariche dell'Associazione: il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere.

È previsto anche un organo di consulenza tecnica denominato Comitato scientifico.

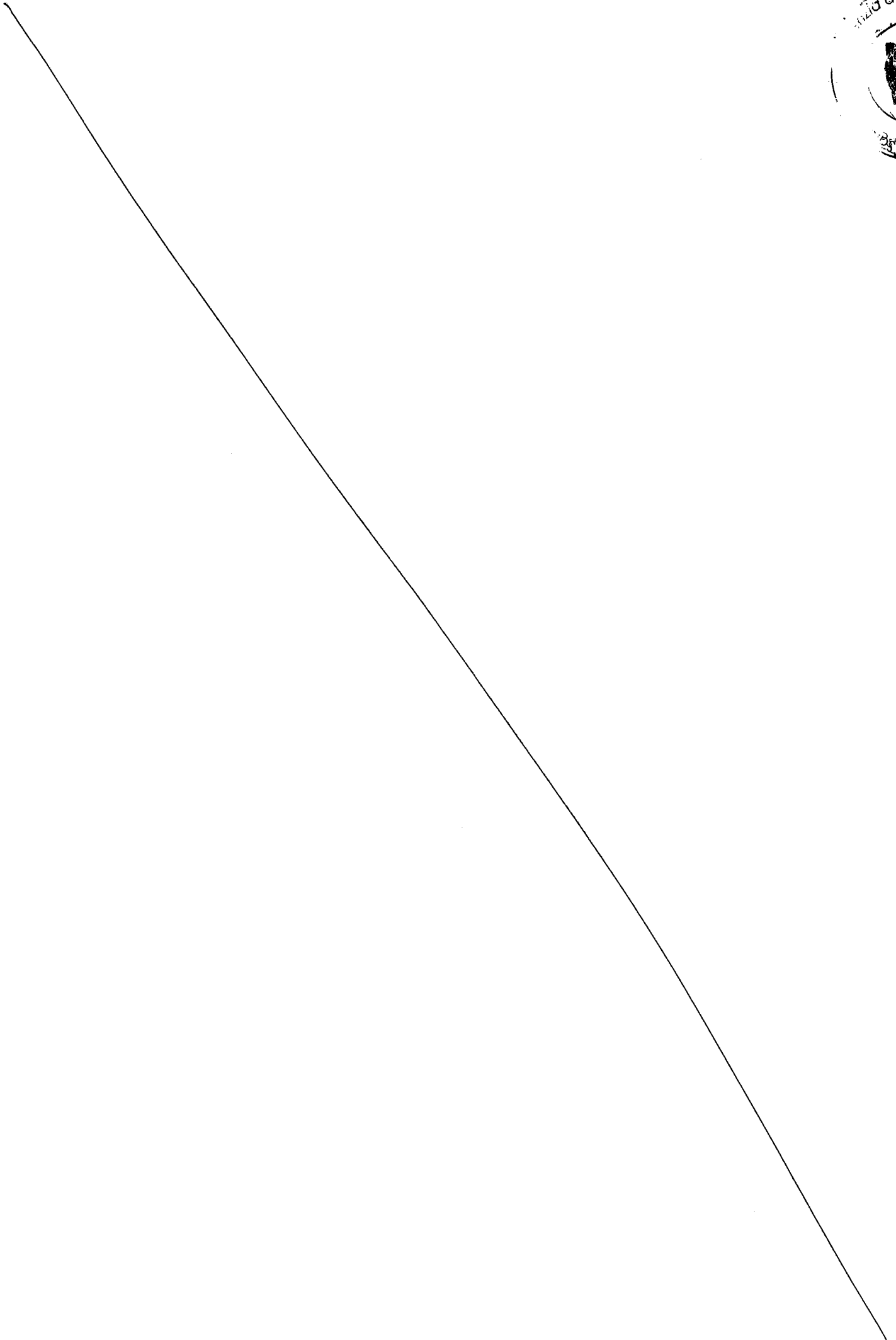
Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci (ad eccezione dei membri degli organi di controllo e di garanzia e dei componenti del Comitato Scientifico).

Tutte le cariche sono elettive e gratuite. Il Consiglio Direttivo stabilisce le regole per il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni proprie della carica e nell'interesse ed in conformità agli scopi non lucrativi perseguiti dall'Associazione.

Non sono in ogni caso ammessi rimborsi forfettari.

ARTICOLO 7 – (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.





Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 anno, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

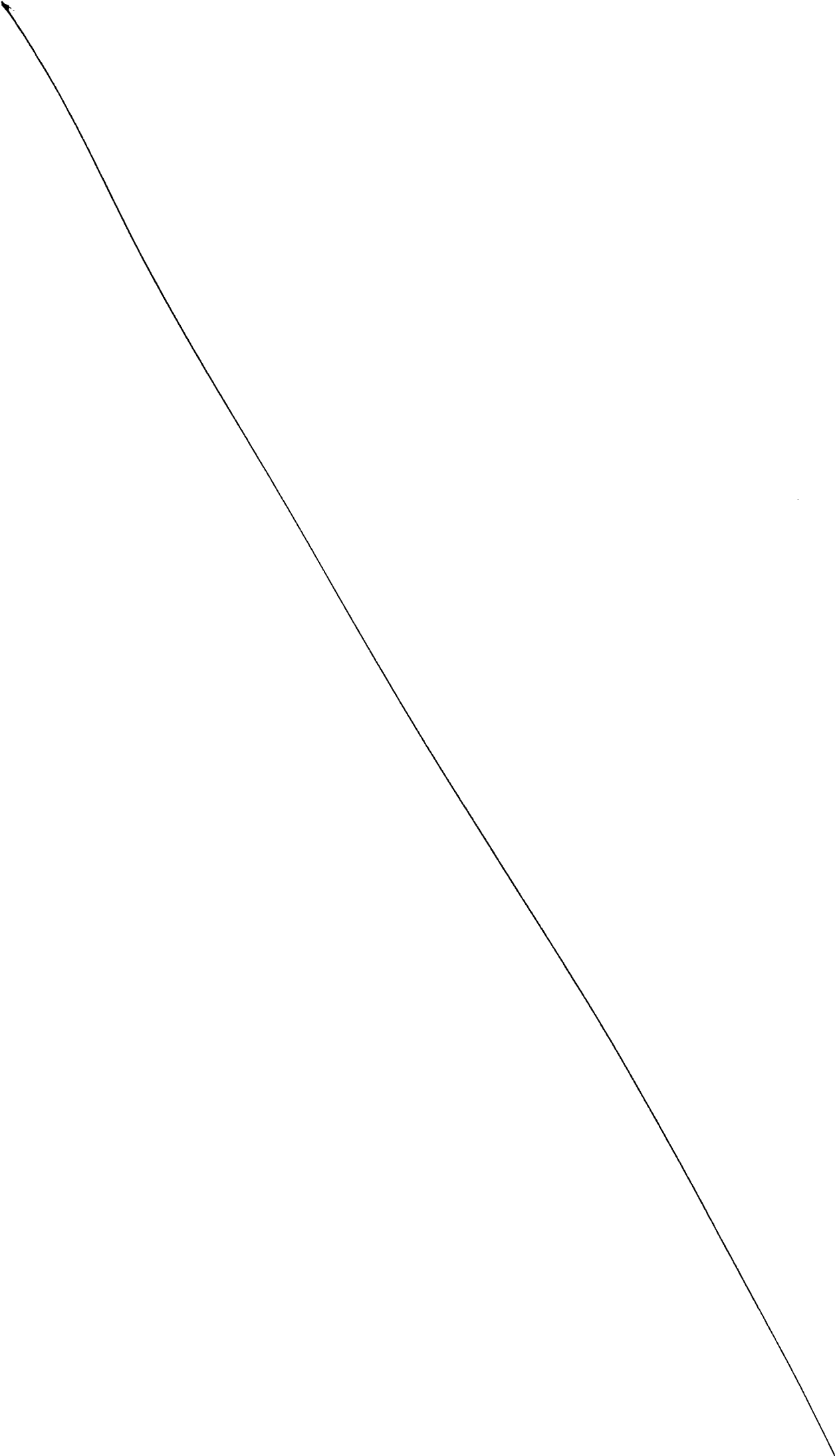
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene ad opera del Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta – contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno – spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, eventualmente di posta elettronica, risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, redatto secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo settore. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprime il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsti, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;





- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Consiglio Direttivo non ha diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

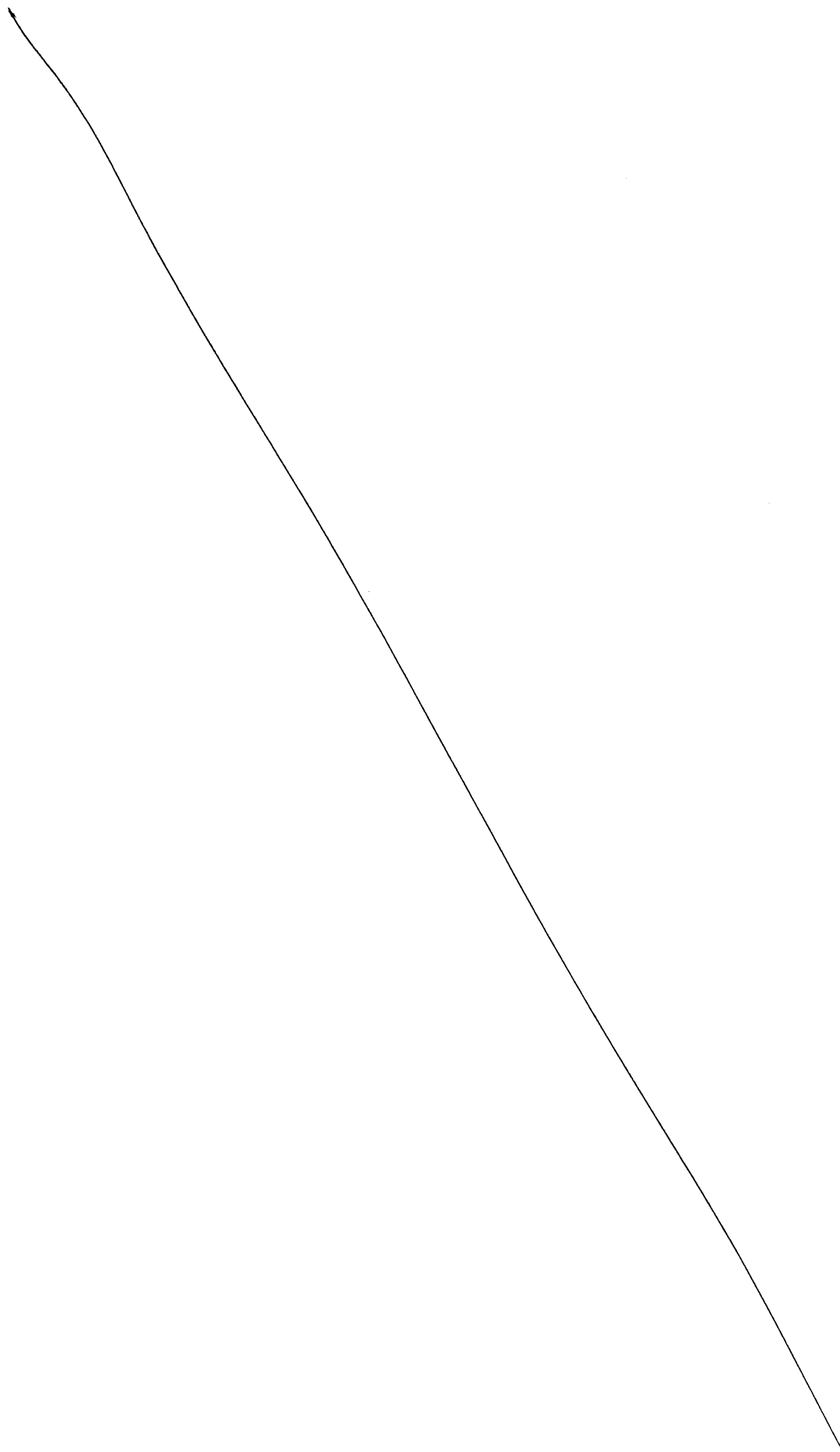
ARTICOLO 8 – (Consiglio Direttivo)

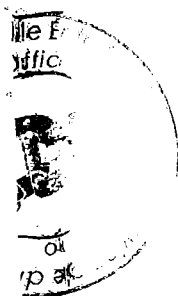
Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 membri (Presidente, Vice-Presidente e Segretario-Tesoriere), nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 esercizi e può essere rieletto per due ulteriori mandati consecutivi. Il componente del Consiglio Direttivo che abbia già ricoperto tale carica per 3 mandati consecutivi deve astenersi dal presentare la propria candidatura per il successivo mandato.

L'elezione del Consiglio Direttivo ha luogo in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Il Presidente, entro i 60 giorni antecedenti la data dell'assemblea deputata al rinnovo di tale organo, invita i soci eleggibili a presentare le proprie candidature entro e non





oltre i 30 giorni antecedenti la data dell'Assemblea. La candidatura è personale. Sono

eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di

parità tra due o più candidati è preferito il più giovane d'età.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero

indicate dagli enti associati, purché siano associate da più di 1 anno: si applica l'art.

2382 del C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di recesso anticipato o dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo,

l'Assemblea procederà alla sostituzione con nuova votazione secondo le modalità

sopra esposte.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi

motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di direzione per l'attuazione del

documento programmatico e per la scelta dei criteri per il raggiungimento degli scopi

sociali.

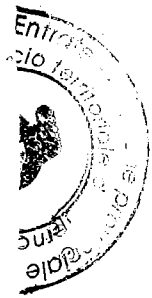
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per

legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
- redigere e approvare gli eventuali Regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre il Bilancio d'esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;





- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, comprese eventuali convenzioni per attività di ricerca o intervento, di progettazione e prestazione di servizi ad altre associazioni o enti;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- nominare il Comitato scientifico.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente tramite posta elettronica almeno 3 giorni prima della data prestabilita.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice-Presidente e può delegare alcune sue funzioni, nei limiti consentiti dalla legge, a eventuali altri responsabili scelti tra gli associati per conseguire al meglio i fini istituzionali.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9 – (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è un componente del Consiglio Direttivo e lo presiede.





Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che presiede e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti in maniera temporanea o permanente ad altri membri del consiglio direttivo, nonché avvalersi di altri associati per lo svolgimento della propria attività. Le deleghe attribuite devono essere presentate al Consiglio Direttivo alla prima seduta utile.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e svolge tutte le altre funzioni demandategli dal presente Statuto o dalla legge.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario alla tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – (Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento, malattia e ne assume gli stessi poteri. In caso di impedimento permanente del Presidente, il Vice-Presidente convoca il Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente. Il Vice-Presidente è un componente del Consiglio Direttivo.

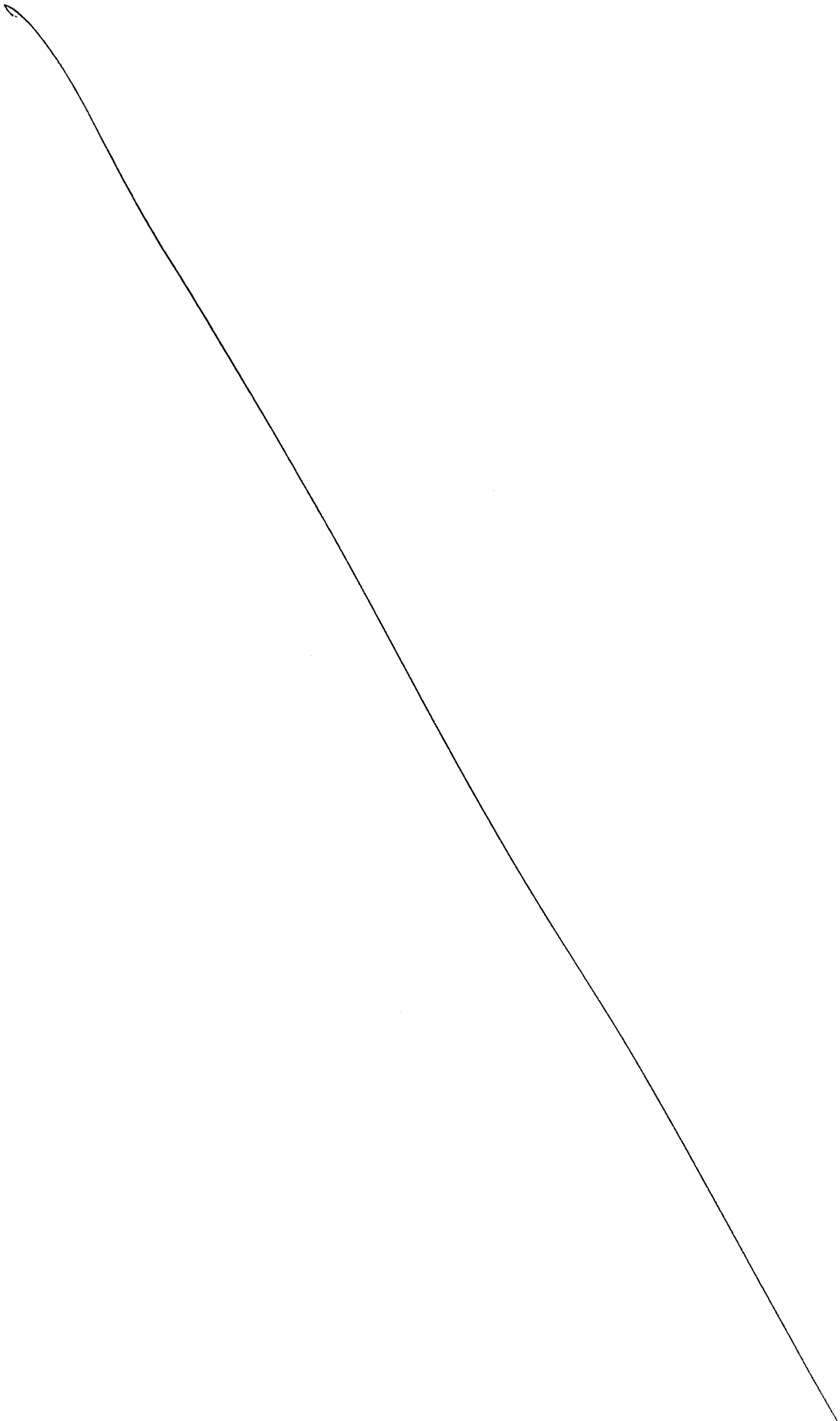
Il Vice-Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fa parte e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il fatto stesso che il Vice-Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

ARTICOLO 11 – (Segretario-Tesoriere)

Il Segretario-Tesoriere ha il compito di:

- gestire, sotto il profilo amministrativo, contabile e procedurale, l'Associazione;





- gestire e amministrare le risorse finanziarie dell'Associazione, con l'obiettivo di perseguire le finalità sociali.

ARTICOLO 12 – (Comitato scientifico)

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica il tempo stabilito al momento della nomina ed è rieleggibile.

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di 3 componenti ad un massimo di

15. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente, il quale partecipa di diritto alle riunioni di tale organo. Possono altresì partecipare i membri del Consiglio Direttivo e gli associati che ne facciano esplicita richiesta, la quale deve essere motivata e sottoposta al Presidente.

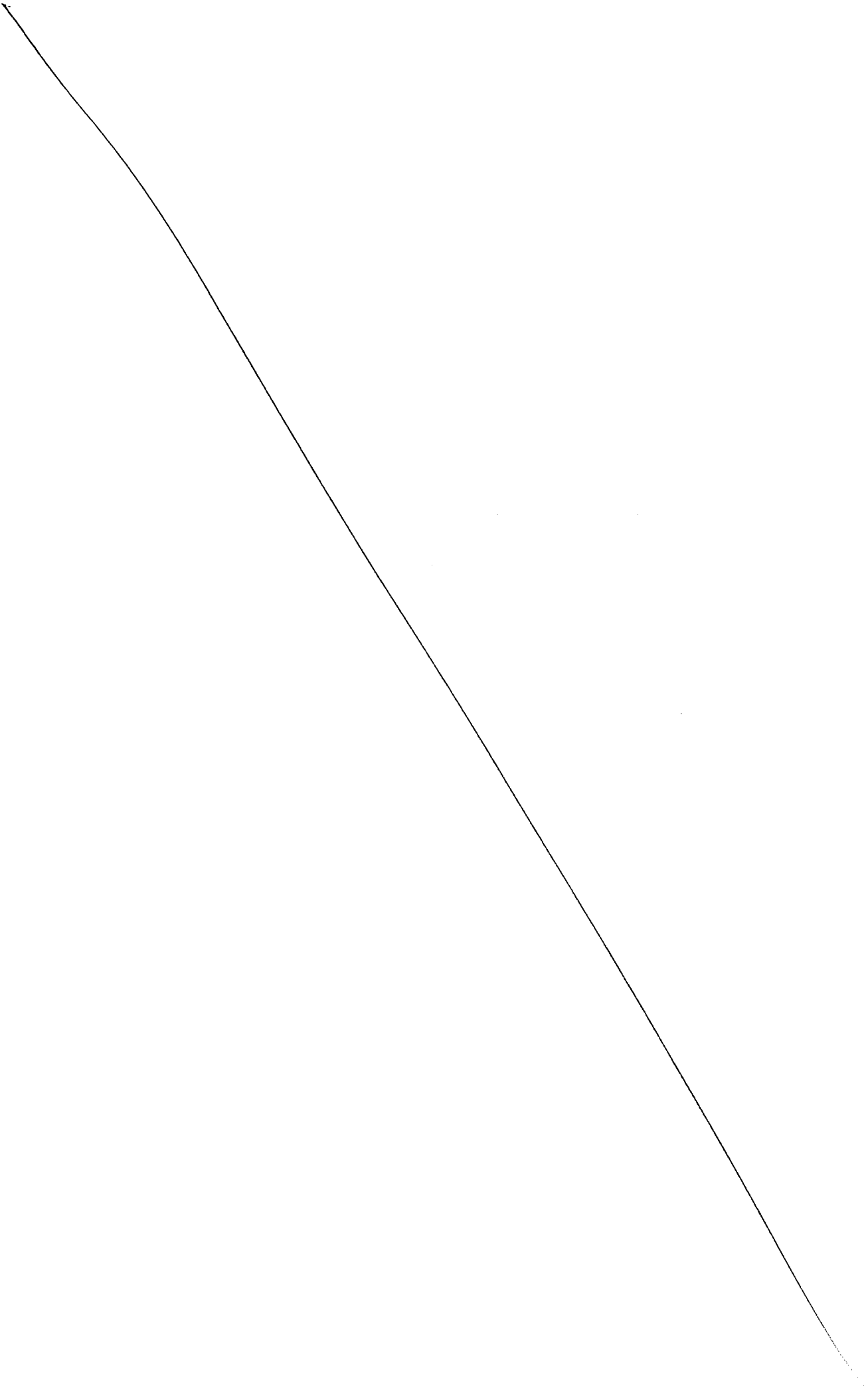
Il Comitato scientifico, su richiesta del Consiglio Direttivo, collabora alla promozione e alla conduzione dell'attività dell'Associazione, può esprimere pareri sul risultato di specifiche ricerche e attività dell'Associazione.

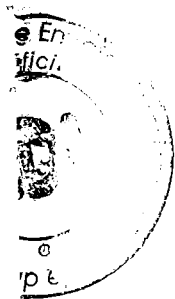
ARTICOLO 13 – (Organo di Controllo e Revisore Legale)

Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un Revisore Legale, l'Associazione deve nominare un Organo di Controllo – in possesso dei requisiti di legge – o un Revisore Legale – in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste dal C.C. in materia di Collegio Sindacale e le disposizioni in materia di Revisione Legale dei conti. L'Associazione può facoltativamente nominare un Organo di Controllo – in possesso dei requisiti di legge – o un Revisore Legale – in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal C.C. e le disposizioni in materia di Revisione Legale dei conti.

L'Associazione, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale;





• la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione – iscritti nell'apposito registro;

• le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di Revisione Legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e Revisione legale dei conti, nonché a quanto stabilito dal Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 14 – (Patrimonio)

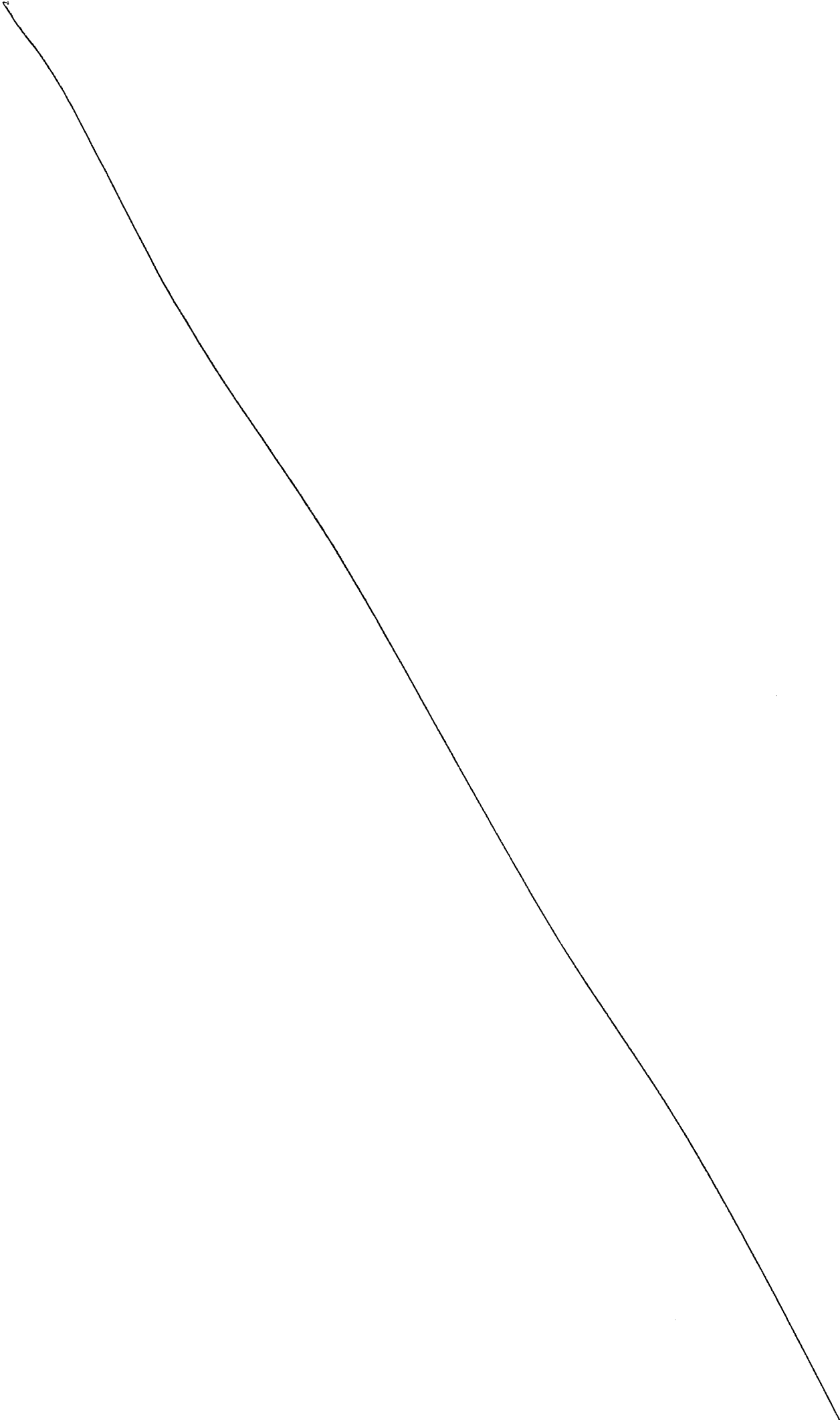
Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 15 – (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 16 – (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e



allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative,
 contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,
 proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse
 generale di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 17 – (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio d'esercizio e:

- se è presente l'Organo di Controllo, lo trasmette a quest'ultimo almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio stesso e successivamente, nei termini appresso determinati, lo deposita presso la sede dell'Associazione;
- se non è presente l'Organo di Controllo, lo deposita presso la sede dell'Associazione.

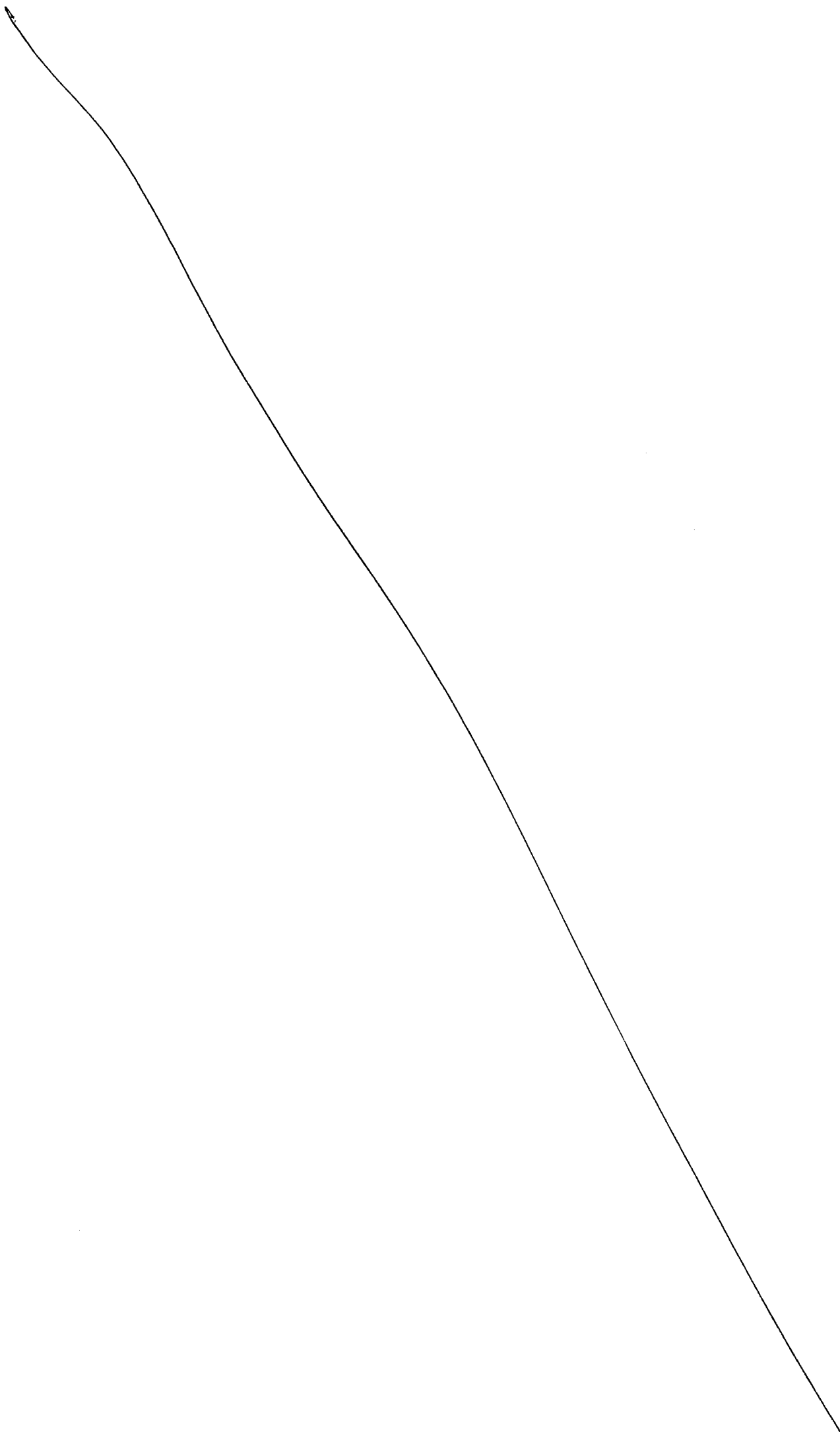
Il bilancio d'esercizio deve essere messo a disposizione degli associati almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio stesso.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 18 – (Libri)





L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo (ove presente);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 19 – (Volontari)

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto





previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 20 – (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 21 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, con o senza personalità giuridica, che perseguono finalità non lucrative simili a quelle dell'Associazione.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 22 – (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cd. "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.